

di] *Segretaria del G.I.P. presso il medesimo Tribunale*”, per ivi sentirla condannare al pagamento della complessiva somma di € 75.000, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giudizio a favore dello Stato, corrispondente al danno provocato dalla predetta con la condotta delittuosa accertata e sanzionata in sede penale, di cui: € 46.936,43, per “*danno patrimoniale*”, ed €28.063,57 per “*danno all’immagine*”.

1.1) – L’atto introduttivo della causa, in fatto, ha precisato che:

- la convenuta ha commesso vari reati, tra cui anche quello di “*peculato*”, per aver – tra l’altro – sottratto “*diversi oggetti di valore, costituenti corpo di reato, depositati presso il Tribunale di Perugia*”;

- la sua responsabilità è stata accertata in sede penale con la sentenza del GIP di Perugia n. 359/2011 che ha:

a) condannato la predetta a sei anni di reclusione ed a €30.000 di multa;

b) riconosciuto una “*provvisoria*” di € 35.000 a favore dell’Amministrazione della Giustizia, a fronte della sottrazione di beni dal “*valore sommariamente stimato [in] € 75.000*” (v. pag. 8 della menzionata sentenza penale);

- la citata sentenza è stata confermata, con la sola riduzione della multa ad € 22.000, dalla Corte d’Appello di Perugia con la sent. n. 923/2012 e dalla Sez. IV della Cassazione con la sent. n. 41389/2013;

- con l’invito a dedurre, la Procura ha contestato alla sig.ra Bigio il complessivo danno di € 84.936,43, pari all’ “*importo stimato equitativamente dal giudice penale in € 75.000 dei beni sottratti*” ed alle “*spese legali, quantificate in € 9.936,43 per i tre gradi di giudizio*” (v. pag. 4 dell’atto introduttivo della causa).

1.2) – In diritto, invece, la citazione ha argomentato per la responsabilità della convenuta, in base agli esiti del giudizio penale.

Di qui la conclusiva richiesta di condanna nell'indicato importo complessivo €75.000, di cui: €46.936,43 per "*danno patrimoniale*" ed €28.063,57 per "*danno all'immagine*".

1.3) – Nella citazione, il danno patrimoniale è costituito:

a) dalle "*spese processuali sostenute dall'Erario per i giudizi a carico della convenuta*", per €9.936,43;

b) dalla "*provisionale immediatamente esecutiva, riconosciuta dal giudice*" penale, per €35.000, non ancora pagata;

c) dalla "*multa, così come ridotta in appello*", pari ad €22.000, non ancora pagata.

Dall'ammontare complessivo delle elencate voci di "*danno*" patrimoniale, pari ad €66.936,43, la Procura ha ritenuto di poter detrarre la somma di €20.000 "*rimborsati spontaneamente dalla Bigio [nel] corso della causa*" (penale), così da rideterminare il danno patrimoniale stesso nella indicata somma di €46.936,43.

2) – Costituitisi nell'interesse della sig.ra Bigio con memoria depositata il 29 maggio 2015, gli avv. Nicola Marcinnò e Maria Mezzasoma hanno contestato la pretesa attrice, eccependo:

a) "*l'inammissibile duplicazione delle richieste risarcitorie*", in quanto riferite a "*somme [per le quali] la legge individua il percorso di recupero*" (v. pagg. 3-4);

b) l'insussistenza del danno all'immagine o "*comunque la [sua] non corretta determinazione*" (v. pagg. 4-6).

3) – All’udienza del 10 giugno, il P.M. ha insistito per quanto di ragione, soffermandosi – a richiesta del Collegio – sulle ragioni per le quali, a suo avviso, il mancato pagamento della sanzione penale della multa (€ 22.000) costituisce danno erariale .

Il difensore di parte resistente, dal canto suo, ha insistito nelle conclusioni rassegnate con la memoria di costituzione in giudizio, evidenziando che il mancato pagamento della predetta sanzione penale non costituisce danno risarcibile innanzi alla magistratura contabile.

Quanto al mancato pagamento della “*provisionale*”, invece, ha fatto presente che per essa esiste già uno specifico titolo esecutivo ed ha depositato la relativa “*cartella di pagamento*”, emessa da *Equitalia Centro Spa*.

4) – Nel corso della camera di consiglio che è seguita alla predetta udienza del 10 giugno, il Collegio ha sospeso ogni decisione sull’ammissibilità della citazione per il danno all’immagine, in relazione alla mancanza di riferimenti ad esso nell’invito a dedurre (ex art. 5, comma 1, della l. n. 19/1994) ed ha assegnato un termine (20 gg.) alle parti per il deposito di memorie in proposito (ex art. 101, comma 2, cpc), come da ordinanza n. 15/2015.

4.1) – Il 30 giugno 2015 la Procura Regionale e la difesa di parte privata hanno depositato memorie con cui hanno concluso in senso opposto tra loro, rispettivamente, per l’ammissibilità e l’inammissibilità della citazione.

Motivi della decisione

5) – La citazione è inammissibile, seppur con diversa motivazione,

per tutte le voci di danno dedotte in giudizio, ad eccezione – in parte – per quella da mancato pagamento delle spese legali per la costituzione di parte civile della danneggiata Amministrazione della Giustizia nel processo penale, che –per la parte ammissibile – va accolta.

6) – Si ricorda in proposito, anzitutto, che la Procura, con l’atto introduttivo della causa, ha contestato sia il danno patrimoniale, per € 46.936,43, che il danno all’immagine, per €28.063,57.

7) – Si ricorda inoltre che la Procura ha quantificato il danno patrimoniale, nell’indicato ammontare (€46.936,43), tenendo conto:

a) delle “*spese processuali sostenute dall’Erario per [la costituzione di parte civile nei] giudizi a carico della convenuta*”, per €9.936,43;

b) della “*provisionale immediatamente esecutiva, riconosciuta dal giudice*” penale, non ancora pagata, per €35.000;

c) della sanzione della “*multa*” alla quale è stata condannata la ridetta convenuta all’esito del menzionato giudizio penale, per €22.000.

7.1) – Dall’ammontare complessivo delle tre voci di “danno” patrimoniale appena elencate (€ 66.936,43), la Procura ha poi detratto la somma di €20.000, in quanto “*rimborsata spontaneamente dalla Bigio*” nel corso del giudizio penale (v. pagg. 7 - 8 dell’atto introduttivo della causa).

7.2) – Di qui la conclusiva richiesta risarcitoria di €46.936,43, per il danno patrimoniale.

8) – Tanto premesso, il Collegio ritiene inammissibile la citazione, anzitutto, per la sub voce di “danno” patrimoniale di €22.000, da mancato pagamento della “*multa*”.

Al riguardo, giova muovere dalla considerazione che la “*multa*” è una

sanzione penale ed è soggetta, in quanto tale, allo specifico regime previsto per essa dal medesimo sistema penale.

Da tale sistema non emergono elementi (logico-giuridici) che consentono di ricondurre nell'area del danno erariale il mancato pagamento della "multa".

8.1) – Nell'ordinamento penale, invero, la "multa" costituisce una delle sanzioni "principali" dei "delitti" e, insieme all' "ammenda" (prevista per le "contravvenzioni"), si configura come una "pena pecuniaria", didascalicamente contrapposta alla "pena detentiva" (v. art. 17 e 18 cp).

La "multa", come del resto l' "ammenda", consiste infatti nel "pagamento allo Stato di una somma" di danaro (v. artt. 24 e 27 cp), laddove l' "ergastolo", la "reclusione" e l' "arresto", sono pene "restrittive della libertà personale" (v. artt. 18, 22, 23 e 25 cp).

8.2) – Da notare, ai fini della inaccostabilità del mancato pagamento della "multa" al danno erariale, che tale sanzione viene determinata, oltre che in base ai criteri generali dell'art. 133 cp (nei quali pure figura la "gravità del danno"), anche tenendo conto "delle condizioni economiche del reo", ex art. 133-bis cp.

Nel sistema della responsabilità erariale, invece, il danno è individuato in base alla *deminutio patrimonii*, tenendo conto – in via di scomputo – dei "vantaggi comunque conseguiti dall'Amministrazione o dalla comunità amministrata" e mai delle condizioni economiche del danneggiante.

8.3) – La verità è che la "multa", al pari di ogni altra sanzione penale, "tende alla rieducazione del condannato" (v. art. 27, comma 3, Cost.), e

persegue, perciò, principalmente finalità emendative, non propriamente collimanti con quelle restitutorie-risarcitorie della responsabilità da danno erariale.

8.4) – In questa ottica, è anche utile ricordare che, per l’art. 136 cp, il mancato pagamento della multa, *“per insolvibilità del condannato, si converte a norma di legge”* e può comportare anche misure peculiari di limitazione della libertà, come la *“libertà controllata”* o il *“lavoro sostitutivo”* (v. tra le tante Cass. Pen. Sez. 1, sent. n. 2950 del 23/10/2013).

In ogni caso, e dunque anche nel caso di insolvenza, la corretta esecuzione della pena della *“multa”* rimane affidata al giudice penale (v. ancora Cass. Pen. Sez. 1, Sent. n. 13424 del 23/03/2005).

8.5) –Del resto, è lo stesso codice penale a fissare anche il criterio di *“ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive”*, quando ciò si rende necessario, *“per qualsiasi effetto giuridico”* (v. art. 135 cp).

8.6) – Alla stregua di quando precede, dunque, il Collegio non può che dichiarare inammissibile *in parte qua* la citazione, ribadendo e sottolineando che la *“multa”*, quale sanzione penale, ha un suo specifico statuto ed involge le competenze proprie del giudice penale anche ai fini della relativa esecuzione, così che in nessun caso il mancato pagamento della stessa impegna questa Corte, e ancor prima la Procura contabile.

9) – La citazione è del pari inammissibile per la sub voce di danno da mancato pagamento della *“provvisionale”*, liquidata dal giudice penale in € 35.000, così come è in parte inammissibile per la sub voce di danno da mancato pagamento delle spese di costituzione di parte civile nel giudizio penale, quantificate in citazione in €9.936,43.

9.1) – Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti: *“nell’ipotesi di danno erariale per fatto costituente reato, possono concorrere, nei confronti del medesimo agente pubblico, l’azione di responsabilità amministrativa del pubblico ministero contabile e l’azione di parte civile dell’ente danneggiato nel processo penale, salvo che intervenga un titolo esecutivo definitivo, che faccia venir meno l’interesse dell’azione del pubblico ministero contabile”* (v. sent. n. 26/2013 Sez. II[^] Centr. App., in massima in Rivista Corte dei conti 1-2/2013, pag. 226).

Nel valutare la sussistenza di un simile interesse all’azione del p.m. contabile, peraltro, deve anche considerarsi che l’ *“art. 538 [comma 2] del codice di procedura penale, [...] limita la giurisdizione del giudice penale in sede di pronuncia sul risarcimento del danno, alla sola condanna generica dell’imputato”*, così che rientra nel potere cognitorio del Giudice contabile l’accertamento pieno, completo e definitivo del danno erariale conseguente al reato (v. Corte Cost. sent. n. 272/2007).

In relazione a ciò, è del tutto evidente che il p.m. contabile ben può agire per un danno la cui concreta quantificazione supera la misura della *“condanna generica”* disposta dal giudice penale, ma è altrettanto evidente che non può agire per un danno addirittura inferiore a quello liquidato dal giudice penale con la *“condanna generica”*, stante – in quest’ultima ipotesi – la palese carenza di interesse alla pronuncia del giudice contabile (ex art. 100 cpc).

9.2) – Nel caso di specie, come anticipato, la citazione è totalmente inammissibile per il danno da mancato pagamento della *“provvisionale”*, sia perché il relativo importo (€ 35.000) ha un suo specifico titolo esecutivo

nella pronuncia di condanna del GIP di Perugia (passata in giudicato) ed è assistito da apposita “*cartella di pagamento n. 080201500005772 16*” (versata dalla difesa di parte resistente in aula, all’udienza del 10 giugno), sia – e soprattutto – perché la Procura, in citazione, ha agito per un credito di minore consistenza, rispetto a quello liquidato dal Giudice penale.

9.3) – Si ricorda, a tal ultimo proposito, che mentre nell’invito a dedurre è stato contestato un danno patrimoniale pari all’ammontare dei “*beni sottratti [dalla convenuta] nell’intero importo di € 75.000, stimato dal Giudice penale*” (al quale è stato aggiunto il danno da “*spese legali quantificate in € 9.936,43*”), in citazione è stato contestato, come danno da “*beni sottratti*”, solo l’ammontare (€ 35.000) della “*provvisionale*” (fermo restante il danno da “*spese legali*”, nell’indicata misura di €9.936,43).

In citazione la Procura ha anche aggiunto il “danno” da mancato pagamento della “*multa*” (€22.000).

Tale ultima posta però, come detto, non è ontologicamente rapportabile al danno erariale, difettandone intrinsecamente l’essenza ed i contenuti (v. i precedenti paragrafi 8 – 8.5).

Il danno patrimoniale per il quale è stata utilmente esercitata l’azione di responsabilità, pertanto, è rimasto circoscritto alla perdita patrimoniale legata ai “*beni sottratti*” (€35.000) ed alle “*spese legali*” (€9.936,43), per complessivi €44.936,43.

9.4) – Da tale importo (€44.936,43), parte attrice ha ritenuto di poter detrarre la somma di € 20.000, “*spontaneamente*” versata dalla convenuta nel corso del procedimento penale (v. pag. 8 della citazione), assumendo – con le parole del giudice penale – che essa, “*anche se lungi dall’esaurire la*

complessiva entità del danno, ne riduce solo in parte modesta il quantum” (v. pag. 7 della citazione).

9.4.1) – Una simile riduzione, palesemente frutto di una errata e fuorviante lettura della sentenza penale, ha comportato una richiesta risarcitoria della Procura contabile, per il danno da mancato pagamento della “*provvisionale*”, addirittura inferiore alla misura fissata (per essa) dal Giudice penale.

Trattasi, perciò, di una richiesta intrinsecamente priva di interesse (ex art. 100 cpc) e potenzialmente lesiva del giudicato penale sulla predetta “*provvisionale*” (ex precitato art. art. 538, comma 2, c.p.p.).

9.4.2) – La verità è che la somma versata “*spontaneamente*” dalla convenuta nel processo penale di primo grado, mirava all’applicazione dell’attenuante prevista dall’art. 62, n. 6, cp, che il giudice di quel processo ha tuttavia negato proprio perché estremamente esigua, rispetto all’entità complessiva del danno.

9.4.2.1) – In tal senso, appare utile riportare nella sua integralità il passo della sentenza penale che la Procura ha richiamato solo in parte a pag. 7 della citazione per ridurre l’ammontare del danno patrimoniale.

In realtà, a pag. 15 della sent. n. 923/2012 della Corte di Appello di Perugia, si precisa chiaramente come non sia stato possibile “*riconoscere l’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cp, che non spetta all’imputata in relazione al versamento da lei effettuato dell’importo di € 20.000 circa, [perché] lungi dall’esaurire la complessiva entità del danno, nemmeno compiutamente valutabile per la sua importanza, come correttamente ritenuto dal primo giudice, ne riduce solo in parte modesta il quantum”.*

9.4.2.2) – Il Giudice penale, in sostanza, ha liquidato la “*provvisionale*” tenendo conto anche della somma “*spontaneamente*” versata dalla convenuta, considerata tanto esigua, rispetto al reale ammontare del danno (“*nemmeno compiutamente valutabile per la sua importanza*”), da non consentire l’applicazione della predetta attenuante.

9.4.2.3) – Nel contesto delle valutazioni del Giudice penale, l’accertamento pieno e completo del danno erariale, conseguente ai reati commessi dalla sig.ra Bigio, era di spettanza di questa Corte, in conformità alle disposizioni del precitato art. 538, comma 2, c.p.p.

9.4.3) – Sennonché, a fronte delle conclusive valutazioni del Giudice penale, la Procura erariale non si è data carico di alcun accertamento sulla reale entità del danno (sommariamente stimato dal giudice penale stesso in almeno €75.000 per i soli “*beni sottratti*”), limitandosi a:

a) fissare il danno patrimoniale complessivo della condotta criminosa della convenuta nell’ammontare della più volte menzionata “*provvisionale*”, a cui ha aggiunto l’importo delle spese di giudizio non ancora pagate;

b) applicare a scomputo del relativo importo (€ 44.936,43) la somma “*spontaneamente*” versata dalla convenuta (€20.000), così da ridurre in concreto la pretesa risarcitoria (€ 24.936,43) finanche al di sotto dell’ammontare della sola “*provvisionale*” (€35.000).

9.5) – Palese, nel descritto contesto, la carenza di interesse (ex art. 100 cpc) sottesa all’ingruga richiesta di condanna della Procura per il danno da mancato pagamento della “*provvisionale*”, il Collegio non può che dichiarare inammissibile, anche per questa parte, la citazione.

10) – A conclusione parzialmente diversa, invece, si deve pervenire

per la quota parte del danno patrimoniale attinente al mancato pagamento, da

parte della convenuta, delle spese legali per la costituzione di parte civile

della danneggiata Amministrazione della Giustizia nel processo penale.

10.1) – Tale voce di danno, invero, ha già un suo titolo esecutivo nel

giudicato penale, ma soltanto per l'ammontare di €5.891, corrispondente ad:

a) € 1.891, per le spese di costituzione nel giudizio di primo grado (v.

pag. 8 della sent. n. 359/2011 del GIP di Perugia);

b) € 1.500, per le analoghe spese nel giudizio di secondo grado (v. pag.

17 della sent. n. 923/2012 della Corte d'Appello di Perugia);

c) € 2.500, per le spese di costituzione nel giudizio innanzi alla

Cassazione (v. pag. 9 della sent. n. 41389/2013 della Quarta Sez.

Pen.).

10.2) – L'ammontare complessivo della voce di danno in discorso, così

come quantificato in citazione, invece, è pari ad €9.936,43.

Su tale importo mancano contestazioni di parte resistente.

10.3) – Sulla differenza tra l'ammontare delle spese in discorso, coperto

da titolo esecutivo (penale), e la somma contestata in citazione, pari ad €

4.045,43, va pertanto pronunciata sentenza di condanna, in ragione

dell'evidente responsabilità della convenuta per i fatti dedotti in giudizio,

sostanzialmente identici a quelli accertati in sede penale (ex art. 651 cpp).

10.4) – Sull'indicata somma andranno corrisposti gli interessi e

rivalutazione dalla data della spesa a quella della presente pronuncia.

Da tale ultima data, andranno corrisposti gli interessi legali sulla

complessiva somma di condanna, costituita dalla sorte e dai cennati oneri

rivalutativi, fino all'effettivo soddisfo.

10.5) – Resta esclusa, anche per tale voce di danno, l'applicazione a scomputo del relativo ammontare della somma versata "*spontaneamente*" dalla convenuta in sede penale, da valere unicamente sulla restante (e maggior parte) del danno complessivo, non ancora "*compiutamente valutabile*, [nonostante] *la sua importanza*", così come già innanzi al Giudice penale (v. pag. 15 della richiamata sent. n. 923/2012 della Corte di Appello di Perugia).

11) – La citazione, infine, è inammissibile anche per la parte che attiene al danno all'immagine, in quanto emessa in palese violazione delle disposizioni dell'art. 5, comma 1, della l. n. 19/1994.

11.1) – Al riguardo, nel dare atto alla Procura erariale che effettivamente anche il Giudice penale – nelle sue pronunce – ha fatto riferimento ad un "*consistente danno all'immagine subito dall'Amministrazione della Giustizia*" (v. pagg. 4-6 della memoria depositata il 30 giugno u.s.), il Collegio esclude che un simile riferimento esoneri parte attrice dal formulare apposita domanda risarcitoria per tale voce di danno nell'invito a dedurre.

11.2) – La Procura contabile, invero, non può esimersi dall'indicare nell'invito a dedurre i danni per i quali intende agire, secondo le autonome valutazioni, consentite – per quel che qui rileva – anche dai principi di separazione che ispirano i rapporti tra il giudizio penale e quello contabile, dandone conto nel relativo *petitum* sostanziale, comprensivo della *causa petendi*.

Le indicazioni della pretesa risarcitoria contenute nell'invito a dedurre possono anche non essere puntuali ed offrire margini di incertezza, data la

natura istruttoria della fase in cui interviene l'invito stesso, ma devono comunque essere tali da consentire l' "*anticipata difesa*" dell'invitato (ex SS.RR. sent. n. 7-QM/1998).

11.2) – Da questo punto di vista, va ribadito quanto fatto presente con l'ordinanza n. 15/2015 (adottata ai sensi dell'art. 101, comma 2, cpc), ossia che la Procura ha contestato il danno all'immagine "*solo e per la prima volta nell'atto di citazione*" (v. pag. 3 della menzionata ordinanza).

11.3) – Nell'ambito delle innovazioni al giudizio di responsabilità introdotte dal precitato art. 5, comma 1, della l. n. 19/1994, è evidente che la Procura deve assicurare una certa corrispondenza tra la pretesa risarcitoria delineata nell'invito a dedurre e quella attivata con la citazione in giudizio.

Trattasi, ovviamente, di una corrispondenza relativa e non assoluta, come fatto presente dalla Procura anche nella memoria depositata il 30 giugno u.s., con ampi richiami a numerosi precedenti di questa Corte.

11.3.1) – Nel caso di specie, però, non è possibile operare alcuna valutazione comparativa tra l'invito e la citazione, relativamente al danno all'immagine, proprio perché nell'invito a dedurre non c'è nulla su tale danno, neppure un minimo, vago e lontano accenno.

11.4) – Ora, per quanto si voglia restare ancorati al *quantum* del danno indicato nell'invito a dedurre, ai fini della corrispondenza dell'invito stesso con la citazione (v. pag. 4 della memoria della Procura depositata il 30 giugno u.s.), è però evidente che questo (tenue) elemento logico di "continuità" non può bastare allorquando, come nel caso di specie, in citazione si contesta un danno ontologicamente diverso da quello dell'invito a dedurre, come il danno all'immagine, tenuto conto anche della speciale

disciplina al quale è soggetto (v. art. art. 17, comma 30-ter del d.l. n. 78/2009 e s.m.i), che impone un'autonoma *causa petendi*, rispetto al danno patrimoniale in senso stretto.

Del resto, questa Sezione ha già avuto modo di pronunciarsi per la inammissibilità parziale della citazione, in ipotesi – non dissimile da quella in discussione – di contestazione in citazione di danni non menzionati nell'invito a dedurre (v. sent. n. 168/2008, pure menzionata nella citata ord. n. 15/2015).

11.5) – Per quanto finora esposto e considerato, dunque, il Collegio dichiara inammissibile l'atto introduttivo della causa anche per la parte che attiene al danno all'immagine, stante la rilevabilità d'ufficio della mancata corrispondenza della citazione all'invito a dedurre, quale specifica “*condizione di procedibilità*” della citazione stessa, ex precitata SS.RR. n. 7-QM/1998 (v. in termini Sez. I^a Centr. App. sent. n. 307/2015 e le altre pronunce richiamate nella ripetuta ord. n. 15/2015 di questa Sezione).

12) – Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P. Q. M.

CONDANNA

la sig.ra Cristina Bigio al pagamento a favore dello Stato della somma di € 4.045,43 (Euro quattromilaquaratacinque,43), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della spesa a quella della presente pronuncia, quale voce di danno da mancato pagamento delle spese legali sostenute dalla danneggiata Amministrazione della Giustizia per la costituzione di parte civile nel processo penale contro la predetta.

DICHIARA INAMMISSIBILE

la citazione per tutte le altre voci di danno.

Le spese di giustizia seguono la soccombenza e vengono liquidate, alla data della presente sentenza, in €445,94 (quattrocentoquarantacinque/94).

Sulle somme dovute per effetto della sentenza stessa andranno corrisposti gli interessi legali dalla data di deposito al soddisfo.

Così deciso in Perugia, nelle camere di consiglio dei giorni 10 giugno e 1° luglio 2015.

L'Estensore

Il Presidente

Fulvio Maria Longavita

f.to Angelo Canale

Depositata in Segreteria il giorno 17 luglio 2015

Il Direttore di Segreteria

f.to Elvira Fucci